

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015
549/2015/R/EEL

DISCIPLINA DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI APPLICABILE ALL'INTERCONNESSIONE
ITALIA – MALTA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (nel seguito: legge 239/2004);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 (nel seguito: decreto ministeriale 16 gennaio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione 79/05);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e il relativo Allegato A (di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);

- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 249/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 249/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 394/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 394/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- il testo dell'accordo sottoscritto da Terna e Enemalta per la gestione commerciale dell'interconnessione Italia-Malta, inviato da Terna all'Autorità in data 10 Aprile 2015, protocollo Autorità 12363, del 16 aprile 2015 (di seguito: accordo tra Terna e Enemalta per la gestione commerciale dell'interconnessione);
- le osservazioni degli operatori al documento per la consultazione 394/2015/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2015/R/eel, l'Autorità:
 - ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di eventuali disposizioni relative alla disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione Italia – Malta;
 - ha richiesto a Terna l'invio di una lista di tutte le interconnessioni con Paesi esteri attualmente in esercizio che vengono gestite senza il controllo degli scambi programmati;
 - ha previsto, nell'ambito del medesimo procedimento, di pubblicare uno o più documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
- con il documento per la consultazione 394/2015/R/eel, l'Autorità ha consultato gli operatori in merito:
 - alla revisione delle attuali disposizioni relative alla disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione Italia – Malta, ai sensi del procedimento avviato con la deliberazione 249/2015/R/eel;
 - alla eventuale possibilità di modificare anche la disciplina del dispacciamento oggi applicata alle altre reti di interconnessione con l'estero attualmente in esercizio, per le quali non viene attuato il controllo degli scambi programmati, tenendo conto dell'esistenza dei regimi speciali esistenti definiti da appositi decreti ministeriali;
- con particolare riferimento all'interconnessione Italia – Malta, nell'ambito del documento di consultazione, di cui al punto precedente, l'Autorità ha proposto di rivedere l'attuale disciplina del dispacciamento adottando una regolazione che consenta:
 - la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi imputabili all'unità di consumo virtuale e all'unità di produzione virtuale corrispondenti alla rete di interconnessione Italia-Malta (nel seguito rispettivamente: UCV Malta e UPV Malta) secondo quanto previsto per le unità non abilitate ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della deliberazione 111/06;

- l'applicazione ai prelievi contabilizzati sulla UCV Malta di una quota parte del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento, e in particolare i corrispettivi di cui all'articolo 44, comma 44.1, lettere a) e b) della deliberazione 111/06.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in esito alla consultazione di cui al documento 394/2015/R/eel:
 - gli operatori hanno espresso una generale condivisione rispetto all'avvio del processo di revisione della regolazione delle interconnessioni per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati pur segnalando la necessità di effettuare degli approfondimenti caso per caso;
 - due operatori ritengono generalmente condivisibile l'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, come proposti dall'Autorità nel documento per la consultazione 394/2015/R/eel; un operatore segnala come tale previsione dovrebbe tenere nella dovuta considerazione le variazioni della *Net Transfer Capacity* implementate in maniera unilaterale da parte di Terna, al fine di non penalizzare ingiustamente il mancato rispetto dei relativi programmi di esportazione e importazione;
 - un operatore ritiene che debba essere valutata, da parte dell'Autorità, l'introduzione di una franchigia rispetto all'applicazione del corrispettivo di sbilanciamento; in particolare si propone che, all'interno di una banda di 10 MWh, gli sbilanciamenti effettivi siano valorizzati al prezzo orario della zona Malta;
 - due operatori non ritengono generalmente condivisibile la proposta dell'Autorità, di applicazione del corrispettivo di dispacciamento relativo ai costi che Terna sostiene per l'approvvigionamento dei margini di riserva, qualora esistano degli appositi accordi tra le parti e la concreta possibilità di procurare riserva localmente.;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 prevede, tra l'altro, che:
 - l'energia immessa nel sistema elettrico italiano, in utilizzo delle riserve di capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero, assegnate alla Repubblica di San Marino e allo stato della Città del Vaticano, possa essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno di detti;
 - Terna verifichi, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, con cadenza mensile, il rispetto della condizione di cui al precedente alinea, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, trasmettendo gli esiti al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità.

RITENUTO CHE:

- con particolare riferimento alla revisione della disciplina degli sbilanciamenti relativamente all'interconnessione Italia – Malta, sia opportuno:
 - perseguire il criterio dell'efficienza allocativa dei costi, introducendo la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento di esportazione e importazione, corrispondenti all'interconnessione Italia-Malta, secondo quanto previsto per le unità non abilitate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della deliberazione 111/06;
 - in particolare, prevedere che:
 - a. il nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, di cui al precedente alinea, trovi applicazione dal 1 gennaio 2016;
 - b. in ottica di gradualità, sia introdotta, in via transitoria per il solo anno 2016, una franchigia sulla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi pari a 1 MWh per ciascuna ora, all'interno della quale la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi avvenga al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
 - c. il nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non trovi applicazione nei casi nei quali Terna, per ragioni di sicurezza operativa del sistema elettrico italiano, dovesse, in coordinamento con il gestore della rete maltese o unilateralmente, limitare la *Net Transfer Capacity*, ai sensi dell'accordo tra Terna e Enemalta per la gestione commerciale dell'interconnessione. In tale caso:
 - i. Terna provveda a darne tempestivamente evidenza all'Autorità;
 - ii. la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi avvenga al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- sia, inoltre, opportuno richiedere a Terna di inviare, all'Autorità, uno studio, da svolgere in coordinamento con i relativi gestori di rete confinanti, in merito agli impatti che ciascuna rete di interconnessione con l'estero per la quale non viene attuato il controllo degli scambi programmati, può avere sul dispacciamento del sistema elettrico italiano, con particolare riferimento alla predisposizione e alla gestione dei margini di riserva;
- sia opportuno rimandare il completamento della revisione della disciplina del dispacciamento, applicabile all'interconnessione Italia-Malta, una volta noti gli esiti dello studio di cui al precedente alinea;
- sia opportuno sottoporre ad una consultazione, da svolgersi nel corso del 2016, gli orientamenti dell'Autorità in merito alla possibile revisione della disciplina del

- dispacciamento per le altre reti di interconnessione con l'estero attualmente in esercizio, per le quali non viene attuato il controllo degli scambi programmati;
- con particolare riferimento alle interconnessioni con la Repubblica di San Marino e lo stato della Città del Vaticano sia, inoltre, opportuno avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, volto alla definizione di criteri sulla base dei quali Terna deve verificare, con cadenza mensile, il rispetto della condizione prevista dal medesimo articolo, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale

DELIBERA

1. che la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per i punti di dispacciamento di esportazione e importazione corrispondenti alla rete di interconnessione Italia-Malta, avvenga secondo quanto previsto per le unità non abilitate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della deliberazione 111/06 e, in particolare, che:
 - il nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi trovi applicazione dal 1 gennaio 2016;
 - in ottica di gradualità, sia introdotta, in via transitoria per il solo anno 2016, una banda pari a 1 MWh per ciascuna ora all'interno della quale la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi avvenga al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento
 - il nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non trovi applicazione nei casi nei quali Terna, per ragioni di sicurezza operativa del sistema elettrico italiano, dovesse, in coordinamento con il gestore della rete maltese o unilateralmente, limitare la *Net Transfer Capacity* ai sensi dell'accordo tra Terna e Enemalta per la gestione commerciale dell'interconnessione. In tale caso:
 - i. Terna provveda a darne tempestivamente evidenza all'Autorità;
 - ii. la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi avvenga al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
2. che Terna sottoponga all'Autorità, entro il 30 aprile 2016, uno studio da svolgersi anche in coordinamento con i relativi gestori di rete confinanti, in merito agli impatti che, caso per caso, le interconnessioni senza il controllo degli scambi programmati possono avere sul dispacciamento del sistema italiano;
3. di rimandare a successivo provvedimento l'eventuale completamento della revisione della disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione Italia-Malta, una volta acquisiti gli esiti dello studio di cui al punto 2;

4. di sottoporre ad una consultazione, da svolgersi nel corso del 2016, gli orientamenti dell'Autorità in merito alla possibile revisione della disciplina del dispacciamento per le altre reti di interconnessione con l'estero attualmente in esercizio, per le quali non viene attuato il controllo degli scambi programmati;
5. di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, volto alla definizione di criteri sulla base dei quali Terna deve verificare, con cadenza mensile, il rispetto della condizione prevista dal medesimo articolo, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale;
6. di attribuire la responsabilità del procedimento, di cui al punto 5, al Direttore della Direzione Mercati;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.a.;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni